



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Codice Ente 10408

n. 10 Registro Delibere

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO COSAP E ICP ANNO 2021 AL 30.04.2021.

In data 15.02.2021 alle ore 13.00, convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale mediante audio-conferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Intervengono i signori:

ZANELLI SILVANO SINDACO P
DELFINI ANGELO ALESSIO VICE SINDACO P
LAZZARI PIERANGELA ASSESSORE P
ZANELLI RICCARDO ASSESSORE P
ZENI MANUEL ASSESSORE P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CACIOPPO Andrea
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor ZANELLI SILVANO – Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno

04.03.2021 e per quindici giorni consecutivi ai sensi della normativa vigente.

Puegnago d/G, 04.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CACIOPPO Andrea

DATA 04.03.2021

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to dott. CACIOPPO ANDREA

Inviata comunicazione al Revisore dei Conti per i provvedimenti di controllo, nella data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134 comma 3 e 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Puegnago d/G., 04.03.2021

Il Segretario Comunale
dott. CACIOPPO ANDREA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Puegnago d/G, 04.03.2021

Il Segretario Comunale
dott. CACIOPPO ANDREA

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PAGAMENTO COSAP E ICP ANNO 2021 AL 30.04.2021.

N. 10 DEL 15.02.2021

Il sottoscritto p.a. Zanelli Silvano, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Decreto Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile.

**Il Responsabile del Servizio
F.to p.a. Zanelli Silvano**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" e s.m.i., ed in particolare l'art. 48. "Competenze delle Giunte";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 8 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022;
- la deliberazione C.C. n. 9 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 69 del 09.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato per i Comuni sotto i 5000 abitanti – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, Dlgs. n. 267/2000);

VISTO:

- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 in tema di armonizzazione contabile;
- l'art. 163, comma 3 del TUEL, in merito all'esercizio provvisorio;

ATTESO che la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, con decorrenza dal 01.01.2021;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o consorzio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

ATTESO che l'art. 9 ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 stabilisce:

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art'39; articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;

PREMESSO che l'art. 50, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l'obbligo di effettuare il versamento della COSAP di carattere permanente entro il 31 gennaio di ogni anno e che quindi la scadenza è ormai prossima;

DELIBERAZIONE G.C. N. 10 DEL 15.02.2021

PREMESSO inoltre che l'art. 8, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l'obbligo di effettuare il versamento della ICP a carattere annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, e che quindi la scadenza è ormai prossima;

CONSIDERATO che la riforma tributaria in atto è calata nel contesto dell'emergenza COVID che ha impedito a molti comuni, presi dall'esigenza di continuare a garantire i servizi ai cittadini, di portare avanti le necessarie interlocuzioni con le categorie interessate;

ATTESO inoltre che Decreto Legge n. 2/2021 del 14.01.2021 ha prorogato al 30.04.2021 lo stato di emergenza sanitaria per COVID-19;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

ATTESO che il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto 13.01.2021 di ulteriore differimento al 31.03.2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la quale ha precisato che rientra nel potere dell'ente locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata proroga anche dei termini di pagamento dei tributi locali;

ATTESO:

- che questo Ente si sta adoperando per elaborare un Regolamento in merito al canone unico e stabilire le relative tariffe, nonché la scadenza dei pagamenti;
- che per le motivazioni prima dettagliate, legate alla pandemia COVID-19 e in attesa dell'approvazione del suddetto regolamento e delle nuove tariffe si ritiene, per l'anno 2021, di proporre il differimento della scadenza di pagamento dei tributi in oggetto al 30.04.2021;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal p.a. Zanelli Silvano, Responsabile di Servizio del Settore Affari Generali: Affari Generali - Relazioni con il pubblico - Stato Civile - Anagrafe - Leva - Elettorale - Cultura - Sport e Manifestazioni - Segreteria - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali e Servizi alla persona - Protocollo - Informatico, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal p.a. Zanelli Silvano, Responsabile di Servizio del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

DELIBERAZIONE G.C. N. 10 DEL 15.02.2021

- 1) DI DIFFERIRE PER L'ANNO 2021, il termine per effettuare il versamento della COSAP permanente, previsto dall'articolo 50, comma 2, del D.lgs. n. 507/1993, al 30.04.2021, in attesa che la scadenza venga stabilita dal Regolamento in merito al canone unico, in fase di elaborazione.
- 2) DI DIFFERIRE PER L'ANNO 2021, il termine per effettuare il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a carattere annuale, previsto dall'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 507/1993, al 30.04.2021, in attesa che la scadenza venga stabilita dal Regolamento in merito al canone unico, in fase di elaborazione.
- 3) DI INCARICARE il responsabile del servizio tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire un'adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza.
- 4) DI DARE ATTO che verrà deliberato dal CC il nuovo Regolamento sul canone unico e approvate le tariffe entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023,
- 5) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 6) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ZANELLI SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CACIOPPO Andrea